



TRIBUNALE DI MONZA -SEZIONE FALLIMENTARE
 COMUNICAZIONE DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Fall. N. /2022

2. CURATORE DEL FALLIMENTO: Dott. Marco Arienti, con studio in Via Stadio 2 Desio (RNTMRC82S04D286A);
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

1) dichiara il fallimento di:

Vi & Vi Elettronica Snc di V Falconi e C., con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Libero Biagi n. 55, codice fiscale 09478780159,

V Falconi (c.f.),
 F A Falconi (c.f.);

2) nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Caterina Rizzotto;

3) nomina Curatore il Dott. Marco Arienti, con studio in Via Stadio 2 Desio (RNTMRC82S04D286A);

4) ordina il deposito – entro tre giorni – dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco creditori, ove non già eseguito a norma dell'art. 14 L.F.;

5) fissa per la comparizione del legale rappresentante della fallita e dei falliti e per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 13 giugno 2023 ore 11,00 innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Caterina Rizzotto;

6) assegna ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di Vi & Vi Elettronica Snc di V Falconi e C., V Falconi, F A Falconi, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo, rivendica, restituzione secondo le modalità previste dall'art. 92 L.F. così come modificato dalla L. 221/12 di conversione del D.L. 179/12, rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono per legge considerate tardive;

7) dispone che la Cancelleria provveda a notificare copia integrale della presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed a comunicare la sentenza per estratto ai sensi dell'art. 136



c.p.c. alle altre parti del procedimento prefallimentare e - a mezzo fax - al Curatore;

8) dispone, altresì, che la Cancelleria comunichi nel più breve tempo possibile all'Ufficio del Registro delle Imprese ove l'Imprenditore ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione per gli effetti di cui all'art. 17 L.F.;

9) dispone procedersi all'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile;

10) visto l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c. autorizza fin d'ora il curatore a richiedere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nelle banche dati di cui all'art. 492-*bis* cpc.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 1 febbraio 2023.

Il Cancelliere

Il Giudice relatore

Dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Giovanetti

